

Delibera CdA n. V/169 del 27-11-2025

Componente	Carica	Presente	Assente
LOSIO FABIO	PRESIDENTE	P	
DE VINCENTI GIORGIO	CONSIGLIERE	P	
ITRALONI ANDREA	CONSIGLIERE	P	
SPINOSA MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	P	
FEDEGARI ELISABETTA	CONSIGLIERE	P	
Numero totale PRESENTI/ASSENTI:		5	0

OGGETTO: ANALISI DELL'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 D.LGS 175/2016 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la seguente proposta di deliberazione della VICEDIREZIONE

VISTE

- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", con particolare riferimento al Titolo V "Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste", e successive modifiche e integrazioni;
- la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. XII-926 del 14 settembre 2023 recante: "Nomina di cinque membri, compreso il Presidente, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste";

RICHIAMATO il TUSP "Testo Unico delle società partecipate" - decreto lgs. n. 175/2016 - in particolare l'art. 20 - commi 1, 2 e 3 - che prevedono quanto segue:

- Comma 1: *le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- Comma 2: *i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da*

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.*

- *Comma 3: I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6513/2022, che approva le direttive agli enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 (Enti dipendenti, Enti sanitari e ALER) per l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'art. 20 del d. lgs. 175/2016;

VERIFICATO CHE alla data del 31 dicembre 2024, Ersaf deteneva la seguente partecipazione societaria:

- società Passo Stelvio s.r.l. (trattasi di società in house, partecipata al 50% insieme alla Provincia Autonoma di Bolzano).

e che, pertanto, è necessario procedere all'analisi dell'assetto complessivo della stessa;

VISTO il documento denominato "*Analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie ex art. 20 D. Lgs. 175/2016*" predisposto dalla Responsabile PEQ "Programmazione, Performance e Anticorruzione" - allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - dal quale risulta il mantenimento, senza interventi, della società Passo Stelvio s.r.l.;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni anzidette, di approvare il documento denominato "*Analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs 175/2016*", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri di legittimità e correttezza amministrativa espressi dai Dirigenti interessati all'atto;
con voti unanimi resi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di recepire le premesse e l'allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il documento denominato "*Analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs 175/2016*" qui allegato quale parte integrante e sostanziale, dal quale risulta il mantenimento, senza interventi, della Società Passo Stelvio s.r.l..
3. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla società alla Società Passo Stelvio s.r.l.;
 - alla Provincia Autonoma di Bolzano;
 - alla DC Affari istituzionali, generali e società partecipate – struttura coordinamento delle funzioni inerenti società partecipate ed enti dipendenti (come previsto dalla

comunicazione della dirigente della Struttura Coordinamento funzioni inerenti società partecipate ed enti dipendenti dott.ssa Spreafico del 01.10.2025, conservata agli atti).

4. i dare atto che il presente provvedimento dovrà essere comunicato al MEF e alla Corte dei Conti, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto lgs. 175/2016.

Deliberazione n. V/169 del 27-11-2025

VOTANTI FAVOREVOLI	5 : LOSIO FABIO - DE VINCENTI GIORGIO - ITRALONI ANDREA - SPINOSA MASSIMILIANO - FEDEGARI ELISABETTA
VOTANTI CONTRARI	0 :
VOTANTI ASTENUTI	0 :

Lì, 27-11-2025

II SEGRETARIO

DR. MAURO FABRIZIO FASANO

II PRESIDENTE

DR. FABIO LOSIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.



Analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie ex art. 20 D. Lgs. 175/2016

I - Introduzione: il quadro normativo

1.1. Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

1.2. Enti assoggettati al TUSP

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”*.

1.3. Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come previsto dall'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni del Testo Unico si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *“partecipazione”* si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- ✓ **partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti che comportano la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

✓ **partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di altra società (o altri organismi) di cui l'Ente ha il controllo.

ERSAF - alla data del 31.12.2024 - aveva solo N. 1 PARTECIPAZIONE DIRETTA nella società Passo Stelvio s.r.l.

II – Il Contenuto della ricognizione ordinaria

La ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente.

Attraverso tale analisi gli enti devono verificare se, nell'ambito delle partecipazioni possedute, ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione (in questo caso l'ente è tenuto ad accompagnare la ricognizione formulando un piano di razionalizzazione contenente le azioni che ci si propone di adottare entro l'esercizio successivo).

Le società oggetto di un piano di razionalizzazione sono quelle che presentano i requisiti previsti dall'**art. 20, comma 2**, vale a dire le società che:

- ✓ non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP, cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione partecipante. Deve trattarsi, quindi, di società diverse da quelle di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; da quelle di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; da quelle di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. 50/2016; dalle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e di servizi di committenza;
- ✓ risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ✓ che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- ✓ siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- ✓ necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
- ✓ necessitino di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

Restano ferme le esclusioni o le eccezioni previste dal TUSP.

Come sopra detto, i piani di razionalizzazione devono indicare modalità e tempi di realizzazione e devono essere accompagnati da una specifica relazione.

Le valutazioni sopra esposte dovranno effettuarsi con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso **31 dicembre 2024**), come ricorda l'art. 26, comma 11.

III – Le partecipazioni di ERSAF: ricognizione

La partecipazione societaria al 31/12/2024 oggetto della presente ricognizione è la seguente:

Società PASSO DELLO STELVIO S.R.L. – ERSAF possiede una partecipazione pari al **50,00%** della società Passo dello Stelvio srl, per il restante 50% è partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

La società ha come scopo la valorizzazione del territorio in chiave di attrattività turistica dell'area del Passo dello Stelvio nella Provincia Autonoma Bolzano e nella Regione Lombardia.

Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano il **18 luglio 2019** hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per lo sviluppo turistico dell'area del Passo dello Stelvio, prevedendo la costituzione di una Società denominata 'Passo Stelvio s.r.l..

La Giunta regionale della Lombardia, con D.G.R. XI/4426 del 17 marzo 2021, avente ad oggetto *"Attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano il 18 luglio 2019 per lo sviluppo turistico del Passo dello Stelvio – indicazioni operative in merito alla costituzione della Società " Passo dello Stelvio Srl " ed approvazione dello schema di Statuto"*, ha approvato lo schema di Statuto della costituenda srl anzi menzionata, dando mandato ad ERSAF - Ente dipendente di Regione Lombardia - ad assumere la partecipazione nel nuovo veicolo societario denominato "Passo Stelvio s.r.l." e ad adottare, in raccordo con le competenti strutture regionali, tutti gli atti necessari, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016, per addivenire alla costituzione della Società, secondo il modello organizzativo dell'*in house providing*, in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione

La società "Passo Stelvio s.r.l." è stata costituita in data 11 aprile 2022 dalla Provincia Autonoma di Bolzano e da Regione Lombardia per il tramite del proprio Ente Strumentale ERSAF.

Funzioni attribuite e attività svolte

In base allo Statuto (art. 4) la Società ha per oggetto:

- la valorizzazione del territorio in chiave di attrattività turistica dell'area del Passo dello Stelvio nella Provincia Autonoma Bolzano e nella Regione Lombardia;
- la realizzazione di un progetto innovativo di interesse generale che rinforzi l'immagine dell'area sovraregionale del Passo dello Stelvio;

- lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione delle regioni limitrofe al Passo dello Stelvio, grazie ad una migliore collaborazione tra i territori interessati;
- lo sviluppo del Passo dello Stelvio quale volano economico delle aree limitrofe, anche attraverso il reinvestimento in loco di eventuali ricavi;
- la realizzazione e gestione di servizi quali, parcheggi, sistemi accessibilità, sistemi di prenotazione e fruizione dell'area;
- la trasformazione della strada dello Stelvio in un percorso di alta quota ad alta compatibilità ambientale e di valorizzazione del patrimonio architettonico/culturale dell'infrastruttura, anche al fine di una possibile candidatura come Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

Il CdA è composto da:

Roland Brenner – Presidente;

Alessandro Nonini – Vicepresidente;

Chiarion Alessia – consigliere (in carica dal 14.06.2024, in sostituzione di Niederegger Verena, consigliere dimissionario)

In data 7 agosto 2025, il Cda è stato riconfermato nella sua composizione per il triennio 2025-2027.

In data 8 agosto 2023, la Società Passo Stelvio S.r.l. ha sottoscritto il primo contratto di servizio con i due Soci (Provincia Autonoma di Bolzano ed Ersaf).

Da tale data ha potuto avere inizio, parzialmente, l'operatività della Società.

Nel corso del 2023 sono stati incaricati gli arch. Bagnoli e Gapp per lo studio del *masterplan* del Passo dello Stelvio (che è stato concluso nel 2024).

Nel corso del 2023 si è proceduto a realizzare, nel poco tempo a disposizione, due principali interventi che hanno avuto ad oggetto:

- ✓ un primo intervento per la sistemazione del manto stradale e del marciapiede (sul lato della Provincia Autonoma di Bolzano);
- ✓ la definizione e programmazione di una nuova segnaletica al Passo che coinvolga entrambi i lati del Passo, con l'individuazione di alcune aree per tipologia di turista (ciclista, motociclista ecc.).

La Società è stata istituita con l'obiettivo di fungere da volano per lo sviluppo del Passo dello Stelvio, prevedendo un budget alimentato, in futuro, dall'introduzione di una tariffa d'accesso. Tale tariffa dovrebbe essere definita e introdotta dal Socio Provincia Autonoma di Bolzano (PAB), mediante la "carta di servizio."

In occasione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, la Provincia Autonoma di Bolzano ha espresso l'intenzione di applicare l'art. 11 bis della Legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, allo scopo di istituire una tariffa di utilizzo per l'accesso alla strada del passo, come misura di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza stradale. La tariffa sarà riscossa direttamente dalla Provincia, e una parte dei proventi potrà essere destinata alla Società Passo Stelvio per la copertura dei costi operativi e per l'erogazione di servizi ai visitatori.

Nel 2024, il contratto di servizio – approvato dal CdA di ERSAF con deliberazione n. V/70 del 30/07/2025 – ha previsto che il Socio Prov. Autonoma Bolzano si assuma l'onere finanziario per il contratto, esonerando così Ersaf da qualsiasi costo addizionale derivante dalla

partecipazione nella Società.

La Società non ha, al momento, altri ricavi se non quelli derivanti dal contratto di servizio.

L'esercizio 2024 si è chiuso con un **utile d'esercizio Euro 139,00** (bilancio al 31.12.2024).

Nella "*Relazione sul governo societario esercizio 2024*" – pag. 9 – si precisa che la società è in grado di far fronte autonomamente alle passività di breve periodo facendo leva sulle disponibilità immediate e di breve periodo (anche dette attività correnti)

Inoltre, nel 2024 è stata nominata componente del Consiglio di amministrazione l'Ingegnere Alessia Chiarion, la quale ha assunto anche la funzione di RUP.

Attività completate nel corso del 2024 e dell'inizio 2025:

- Predisposizione Masterplan per definire le linee di indirizzo e le strategie per la valorizzazione del Passo e lo sviluppo delle sue potenzialità nel prossimo futuro a breve e medio termine;
- Assegnazione incarico di progettazione per gli interventi di riorganizzazione della viabilità;
- Indizione gara europea per assegnazione incarico di progettazione per realizzazione strutture di servizio e funzionali alla viabilità e alla fruibilità generale del passo nonché con inizio progettazione in estate del 2025

Il Piano operativo della Società prevede che la stessa, nel corso del 2025, consegua un fatturato di circa 300.000 euro.

Nel 2025 è stata assunta una dipendente part-time per la parte amministrativa e la gestione dei piccoli affidamenti (si occupa degli adempimenti societari per la trasparenza la gestione ed il coordinamento degli incarichi), con conseguente efficientamento dei costi, non essendo più necessario externalizzare tale funzione.

Nel 2025 ricorrono i 200 anni del Passo dello Stelvio: un giubileo importante che coinvolge in festa tutti e tre i versanti della Strada con un ricco palinsesto di eventi.

Pertanto, sebbene tale società al 31.12.2024 sia risultata priva di dipendenti, si evidenzia quanto segue:

- ancora per il 2024 la società è ancora in fase di start up, come indicato nelle conclusioni della *Relazione sul governo societario esercizio 2024* (e ciò giustifica la mancanza di personale al 31 dicembre 2024);
- la Società non presenta perdite né genera costi per ERSAF/Regione Lombardia: sia **nel 2024 che 2025 non ci sono stati oneri a carico di ERSAF/Regione Lombardia** (il contributo di funzionamento della società è stato interamente ed esclusivamente erogato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, e l'assenza di costi per ERSAF / Regione Lombardia sarà assicurata anche nel 2026).
- la società è destinataria di una scheda del Fondo Comuni Confinanti del valore di circa 5 mln: alla data odierna (novembre 2025) la stessa ha già assegnato la progettazione di alcuni lotti e sta per assegnare la progettazione del lotto principale. Nel corso del 2026 sono stati programmati interventi relativi alla viabilità stradale secondaria e alla principale struttura di servizio;
- l'attuazione nei prossimi anni della Scheda Fondo Comuni Confinanti porterà la società

ad avere un incremento dei ricavi (da contributi) che si andranno a contabilizzare una volta realizzate le attività previste dalla scheda;

- la Società è uno strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali di Ersaf, in particolare per quanto riguarda la gestione del Parco dello Stelvio. Essa **rappresenta un modello innovativo di partenariato istituzionale tra Regione Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano, finalizzato alla gestione coordinata di un territorio complesso e strategico dal punto di vista turistico, economico e ambientale, territorio che si trova a cavallo del confine amministrativo tra i due Enti**. La gestione unitaria del territorio, garantita dalla Società, costituisce un valore aggiunto inestimabile per l'intero territorio del Passo dello Stelvio sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista economico, in vista soprattutto delle prossime Olimpiadi invernali del 2026 che in parte si terranno a Bormio e Livigno, con transiti che attraverseranno la strada dello Stelvio;
- vi sono innegabili difficoltà operative che di fatto limitano il rilancio delle attività della società, che mira a sviluppare servizi comuni a due realtà sociali ed economiche molto diverse tra di loro (la porzione di territorio di Regione Lombardia e quello dell'Alto Adige) in quanto **la piena operatività è limitata ai soli mesi estivi** (per almeno sei mesi, da novembre a maggio, l'attività è sospesa, stante la chiusura del Passo dello Stelvio);

L'esito della ricognizione è il mantenimento senza interventi.

Dopo lo svolgimento delle Olimpiadi del 2026, sarà attivato un tavolo di confronto al fine di valutare le opportune azioni di revisione da parte di ERSAF.

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2025
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2024

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03162580215
Denominazione	PASSO STELVIO SRL
Data di costituzione della partecipata	11/04/2022
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bolzano
Comune	Stelvio
CAP*	39029
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	82.99.99 – altri servizi di sostegno alle imprese nca
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	7.050
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6.700

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	no	no
Risultato d'esercizio	139	132	-10.942		

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	71.173	65.000,00	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	0	0	0
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	50%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Valorizzazione territorio Passo dello Stelvio
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.